

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 341-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BELOTTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

dal Ministro del Tesoro  
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1970

---

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association - I.D.A.*)

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa governativa sottoposto all'esame dell'Assemblea concerne un contributo addizionale (o *replenishment*), a favore dell'IDA, che trae la sua chiara legittimità dallo statuto della stessa *International Development Association*, approvato e reso esecutivo dalla legge 12 agosto 1962, n. 1748, in virtù della quale l'Italia è entrata a far parte della predetta Associazione Internazionale. Detto contributo addizionale, fissato nella misura di dollari USA 48 milioni 360 mila andava corrisposto in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968 (va rilevato che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Governo al Senato il 19 novembre 1968); ragione per cui appare oggi logica la corresponsione dell'intero contributo nel corrente anno 1970, anche per evitare contestazioni di morosità non consone al prestigio dell'Italia.

L'IDA, costituita nel settembre 1960 come filiazione della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), con sede a Washington, ha per sua finalità statutaria di assistere i Paesi a basso reddito per i quali riesca di vitale importanza l'acquisizione di capitali esteri per l'attuazione di progetti di sviluppo produttivo, capitali di credito concessi a condizioni eccezionalmente favorevoli rispetto a quelle normali (per far fronte alle quali i Paesi in via di sviluppo dovrebbero procurarsi, tra l'altro, proibitive quantità di valuta estera).

Sono i Paesi del mondo a più alto reddito che hanno accettato di fornire all'IDA, a condizioni di eccezionale favore, i fondi necessari alla concessione di prestiti ai Paesi più poveri, onde consentire la realizzazione di progetti o programmi che rivestano carattere di alta priorità per lo sviluppo economico dei Paesi stessi.

Nel quadro della cooperazione multilaterale intesa ad assicurare ai Paesi in via di sviluppo forme concrete di assistenza, operano pertanto, agendo sul volano finanziario per dare ossigeno a uno sviluppo sempre faticoso, sia la BIRS che l'IDA, sua affiliata: diversa è però la tecnica di finanziamento seguita dai due grandi organismi. Infatti,

mentre la Banca Internazionale attinge i suoi mezzi dal libero mercato dei capitali mediante emissione di obbligazioni, l'IDA li attinge invece unicamente dalle sottoscrizioni dei Paesi associati; mentre la Banca finanzia le opere di sviluppo mediante prestiti convenzionali (durata media: 15 anni; tasso d'interesse non lontano da quello di mercato), l'IDA ha invece per compito statutario quello di assistere più specificamente quei Paesi che non sono in grado di ottenere prestiti a condizioni normali sul mercato internazionale; e perciò concede prestiti a durata lunghissima (di regola, cinquantennale), con ammortamento a partire dall'undicesimo anno (quota annua dell'1 per cento del capitale per 10 anni e del 3 per cento per gli ultimi trent'anni), senza interessi o con tassi simbolici d'interesse (che in pratica si riducono alla commissione dello 0,75 per cento per le spese di gestione dell'IDA). Le condizioni eccezionalmente favorevoli e flessibili dei prestiti IDA sono intese a garantire il massimo di respiro ai Paesi mutuatari soprattutto nel periodo iniziale di attuazione di progetti e programmi di sviluppo economico; e sono intese nel contempo ad evitare oneri eccessivi sulla bilancia dei pagamenti dei Paesi in via di sviluppo.

Ovviamente, tanto la BIRS che l'IDA procedono ad una istruttoria accurata delle singole domande di finanziamento, con indagini approfondite intese a valutare la consistenza e la rispondenza delle iniziative da finanziare, gli effetti a breve e a lunga scadenza ai fini dello sviluppo, e soprattutto il carattere prioritario delle iniziative stesse.

*Paesi aderenti all'IDA.* — Tutti i Paesi membri della BIRS (costituita a Bretton Woods nel 1944) possono far parte dell'IDA. Sui 107 Paesi membri della Banca, ben 98 figurano aderenti all'IDA (Vedi Allegato A). La ripartizione dei Paesi aderenti in due categorie (*Paesi di Parte I*, cioè ad economia progredita; e *Paesi di Parte II*, ad economia meno avanzata) ha riflessi importanti sulla disciplina dei versamenti delle rispettive quote di sottoscrizione: infatti, mentre i Paesi del I gruppo sono tenuti, a norma di statuto, a versare i loro contributi intera-

mente in valuta convertibile, i Paesi del II gruppo vi sono tenuti solo nella misura di un decimo dei contributi rispettivi: gli altri nove decimi vengono corrisposti nella valuta propria di ogni Paese.

*Fondi disponibili e nuovo fabbisogno finanziario.* — L'Allegato B mette in evidenza, intabellati, i dati relativi ai contributi di partecipazione all'IDA dei 18 Paesi di Parte I (sottoscrizione iniziale 1960, prima reintegrazione 1964, seconda reintegrazione in discussione). Le sottoscrizioni iniziali di detti Paesi all'IDA nel loro gettito totale, sommate al gettito complessivo delle quote sottoscritte dai Paesi di Parte II, raggiunsero il *plafond* di partenza di 1.000 milioni di dollari USA, così suddivisi: 776 milioni di dollari costituiti da dollari effettivi o da altra valuta convertibile; l'equivalente di 223 milioni di dollari in valute dei Paesi membri meno progrediti. Quattro anni dopo, nel 1964, venne avvertita la premente esigenza di reintegrare il fondo IDA, con nuova dotazione di circa 750 milioni di dollari (quota versata dall'Italia in aggiunta ai 18 milioni 160 mila dollari iniziali: 30 milioni di dollari). Tre anni dopo, l'8 marzo 1967, spinta dall'esigenza ineludibile di fronteggiare sempre nuovi oneri per il finanziamento di progetti e di programmi giudicati altamente produttori ai fini dello sviluppo economico di Paesi del Terzo Mondo, l'Amministrazione dell'IDA deliberò una seconda reintegrazione della dotazione iniziale per complessivi 1.200 milioni di dollari (400 milioni all'anno per il triennio 1968-1970), con impegno da parte dell'Italia di versare nel triennio 48 milioni 360 mila dollari. L'entità del nuovo contributo addizionale venne commisurata alle identiche proporzioni adottate in sede di prima reintegrazione del capitale di dotazione.

Sommando i due contributi addizionali alla quota iniziale sottoscritta, l'Italia viene pertanto ad avere una quota complessiva di partecipazione all'IDA pari a 96 milioni 520 mila dollari.

L'Allegato B evidenzia inoltre che cinque Paesi del Primo Gruppo (Canada, Svezia, Olanda, Danimarca, Finlandia) si sono offerti

di concedere all'IDA contributi supplementari speciali per un importo complessivo di 17,5 milioni di dollari. A sua volta, la Svizzera, che non fa parte dell'IDA, si è offerta di contribuire con un prestito cinquantennale senza interessi in franchi svizzeri, pari a 12 milioni di dollari, da erogarsi in tre annualità di eguale importo, dal 1° luglio 1968 al 1° luglio 1970.

*Poteri amministrativi e diritti di voto nell'IDA.* — In occasione della discussione in sede referente, presso la Commissione Affari Esteri, del disegno di legge in esame, alcuni colleghi della opposizione di sinistra, motivando la loro astensione dal parere favorevole sul provvedimento, hanno sollevato eccezioni di fondo concernenti le strutture amministrative dell'IDA, ed in particolare la disciplina statutaria dell'esercizio dei diritti di voto. La maggioranza della Commissione ha ritenuto non pertinenti eccezioni del genere alla portata meramente applicativa del provvedimento in esame, che non consente alcuna unilaterale messa in mora delle norme statutarie dell'IDA.

Secondo lo statuto dell'Associazione Internazionale, dall'Italia approvato e reso esecutivo con legge 12 agosto 1962, n. 1748, i diritti di voto sono rapportati all'ammontare della sottoscrizione iniziale di ciascun Paese ed alle successive integrazioni, con eccezioni in favore dei Paesi di Parte II ai fini di un relativo allargamento a loro vantaggio dei poteri di voto rispetto alla rigida proporzionalità dei singoli contributi.

I Paesi di Parte I dispongono complessivamente del 64 per cento dei voti complessivi; gli Stati Uniti d'America detengono il 26 per cento del totale dei voti; mentre la Gran Bretagna figura come il secondo maggiore votante, col 10,75 per cento.

*Efficacia del sistema di assistenza finanziaria multilaterale.* — È fuori dubbio, sulla base delle concrete più recenti esperienze, la superiorità del sistema di assistenza multilaterale ai Paesi in via di sviluppo, rispetto al vecchio sistema di aiuti bilaterali, da Paese a Paese.

Nel quadro generale di detto sistema, l'IDA non appare obiettivamente come una formula di comodo per il drenaggio purchè sia di aiuti a valanga ai Paesi in fase di sviluppo: l'IDA è nata per fronteggiare necessità specifiche che la Banca Internazionale, per sua natura, non può soddisfare. Il rigore istruttorio, le indagini approfondite sulla efficacia e la priorità delle iniziative da finanziare, ed inoltre la licitazione su base internazionale prescritta per l'esecuzione dei progetti di sviluppo finanziati, costituiscono altrettante garanzie per una seria mobilitazione delle risorse dei Paesi ad alto reddito destinate a promuovere lo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo. Gli interventi dell'IDA conseguono, tra l'altro, un effetto moltiplicatore nelle zone del sottosviluppo, dal momento che condizione essenziale per la concessione dei prestiti è che ogni singolo Paese beneficiario si impegni a sua volta al finanziamento delle iniziative di sviluppo in valuta locale nella misura massima ragionevolmente prevedibile.

L'Allegato C allinea, intabellati, i dati concernenti i finanziamenti IDA risultanti a fine anno 1967, ripartiti per campo di utilizzo e per zona geografica. Mette in evidenza la tabella che, su un totale di prestiti IDA di circa 1 miliardo e 700 milioni di dollari USA a fine 1967, circa un terzo, in termini di costo, si riferivano allo sviluppo di arterie ferroviarie e stradali, per il 29 per cento a ini-

ziative industriali; per il 17 per cento a progetti agricoli e di irrigazione; per circa il 7 per cento alla istruzione, e per circa il 6 per cento alla produzione di energia elettrica. Precise indicazioni, queste, che stanno a dimostrare come l'IDA punti i suoi riflettori soprattutto sulle infrastrutture economiche, che costituiscono il « nervo basilare » dello sviluppo. Sempre a fine anno 1967, figuravano approvati dall'IDA circa 110 finanziamenti per lo sviluppo in 38 Paesi. L'India figurava alla testa con 889 milioni di dollari, seguita dal Pakistan con 331 milioni di dollari. Venti Paesi africani figuravano beneficiari di crediti per circa 244 milioni di dollari; dieci Paesi dell'America latina avevano beneficiato di finanziamenti per 109 milioni di dollari. Tra i Paesi europei, solo la Turchia aveva ottenuto crediti dall'IDA per 80 milioni di dollari.

Concludendo, il relatore a nome della maggioranza della Commissione invita l'Assemblea ad approvare il provvedimento in esame, che la positiva esperienza in materia di assistenza finanziaria e tecnica ai Paesi in via di sviluppo largamente raccomanda, come espressione della superiorità del metodo multilaterale su quello bilaterale, più aperto ed incline per sua natura alla politicizzazione degli aiuti ed alle distorsioni concorrenziali.

BELOTTI, *relatore*

ALLEGATO A

**PAESI MEMBRI DELLA  
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (I.D.A.)**

**PAESI DI PARTE I**

Australia	Kuwait
Austria	Lussemburgo
Belgio	Norvegia
Canada	Olanda
Danimarca	Repubblica Federale di Germania
Finlandia	Regno Unito Gran Bretagna - Irlanda
Francia	Sud Africa
Giappone	Svezia
Italia	Stati Uniti d'America

**PAESI DI PARTE II**

Afghanistan	Haiti
Algeria	Honduras
Argentina	Islanda
Bolivia	India
Brasile	Iran
Birmania	Irak
Burundi	Islanda
Camerun	Israele
Ceylon	Giordania
Ciad	Kenya
Cile	Korea
Cina	Laos
Cipro	Libano
Colombia	Liberia
Congo (Brazzaville)	Libia
Congo, Repubblica Democratica	Malawi
Costa d'Avorio	Malaysia
Costa Rica	Mali
Dahomey	Mauritania
Ecuador	Messico
Salvador	Marocco
Etiopia	Nepal
Gabon	Nicaragua
Gambia	Niger
Ghana	Nigeria
Grecia	Repubblica Centro Africana
Guatemala	Repubblica Dominicana
Guyana	Repubblica Malgascia

*Segue ALLEGATO A*

Pakistan  
Panama  
Paraguay  
Perù  
Filippine  
Ruanda  
Arabia Saudita  
Senegal  
Sierra Leone  
Somalia  
Spagna  
Sudan

Repubblica Araba Siriana  
Repubblica Araba Unita  
Tanzania  
Thailandia  
Togo  
Tunisia  
Turchia  
Uganda  
Alto Volta  
Viet Nam  
Jugoslavia  
Zambia

ALLEGATO B

**PARTECIPAZIONE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI  
ALLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'I.D.A.**

(in milioni di dollari USA)

PAESE	Sottoscrizione iniziale (1960)	Prima reintegrazione (1964)	Seconda reintegrazione (provvedimento in discussione)
Australia .....	20,18	19,80	24 —
Austria .....	5,04	5,04	8,16
Belgio .....	8,25	8,25	20,40
Canada .....	37,83	41,70	67,20
Danimarca .....	8,74	7,50	12,12
Finlandia .....	3,83	2,30	3,72
Francia .....	52,96	61,87	97,20
Germania .....	52,96	72,60	117 —
Italia .....	18,16	30 —	48,36
Giappone .....	33,59	41,25	66,48
Kuwait .....	3,36	3,36	5,40
Lussemburgo .....	0,37	0,37	0,60
Olanda .....	27,74	16,50	26,52
Norvegia .....	6,72	6,60	10,68
Sud Africa .....	10,09	3,99	3 —
Svezia (1) .....	10,09	15 —	24,12
Regno Unito .....	131,14	96,60	155,52
Stati Uniti .....	320,29	312 —	480 —
Svizzera .....	—	—	12 —
Contributi supplementari alle disponibilità; seconda reintegrazione (2) .....	—	—	17,52
<b>Totale .....</b>	<b>751,35</b>	<b>744,73</b>	<b>1.200 —</b>

(1) La Svezia, al 31 dicembre 1967, ha anche versato contributi supplementari per 28,13 milioni di dollari, in aggiunta alla sua prima sottoscrizione e ai pagamenti per la prima reintegrazione. La Svezia prevede anche di erogare altri contributi supplementari per un totale di 21.360.000 dollari durante il triennio che terminerà nell'esercizio 1970-71.

(2) Cinque paesi hanno proposto di concedere contributi supplementari per una cifra pari a 17,52 milioni di dollari in aggiunta alle cifre indicate alla colonna « Proposte per la seconda reintegrazione ». Essi sono: Canada, 7.800.000; Danimarca, 1.080.000; Finlandia, 360.000; Olanda, 2.760.000 e Svezia, 5.520.000 dollari.

*Nota.* — Le cifre di dettaglio non corrispondono esattamente ai totali a causa degli arrotondamenti.

ALLEGATO C

**CREDITI DELL' I.D.A. RIPARTITI SECONDO LA UTILIZZAZIONE  
E LA ZONA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 1967**

(In milioni di dollari USA. Impegni iniziali al netto da cancellazioni e rimborsi)

UTILIZZAZIONE	Totale	Emisfe- ro occ.	Europa	Medio Oriente Nord Africa	Africa	Asia
Totale generale .....	1.713,6	108,5	80,5	66,4	196,5	1.261,7
Energia elettrica .....	108,2	15 -	25,7	—	—	67,5
Trasporti .....	583,6	77,4	—	8,5	113,8	383,9
Ferrovie .....	275,6	—	—	—	18,1	257,5
Porti e idrovie .....	27,4	—	—	—	—	27,4
Strade .....	280,6	77,4	—	8,5	95,7	99,7
Comunicazioni .....	74,8	—	—	—	—	74,8
Agricoltura .....	287 -	13,1	20 -	25 -	26 -	202,9
Meccanizzazione .....	29,2	—	—	7 -	1,5	27 -
Irrigazione, controllo inondazioni .....	191,2	—	20 -	14,5	—	156,7
Bonifica, miglioramenti fondiari .....	32,3	—	—	9,8	22,5	—
Trasformazione prodotti, immagazzinamento .....	21,2	—	—	—	2 -	19,2
Miglioramento bestiame .....	13,1	13,1	—	—	—	—
Società finanziarie per l'industria e lo sviluppo .....	501,2	—	34,8	—	—	466,4
Redazione di progetti .....	1,5	—	—	—	0,5	1 -
Servizi sociali .....	157,3	3 -	—	32,9	56,2	65,2
Istruzione .....	113,5	—	—	28,9	55,1	29,5
Approvvigionamento idrico .....	43,8	3 -	—	4 -	1,1	35,7

*Note.* — I prestiti a scopi multipli sono ripartiti sulla base di ciascuno scopo e non assegnati alla utilizzazione più importante. Le cifre di dettaglio non corrispondono esattamente ai titoli a causa degli arrotondamenti.  
*Fonte:* Divisione servizi statistici. Dipartimento economico della Banca mondiale.



**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association - IDA*), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.

## Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 30 miliardi e 500 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministero del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dello Ufficio stesso e quello dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association - IDA*), il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969 e in eguale somma per l'anno 1970, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari indicati.

*Identico.*